

Atto Precedente: [CCNLPub27-1996](#)

Atto Successivo: [CCNLPub16-1997](#)

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata, ai sensi dell' [art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993](#), a sottoscrivere il testo dell'accordo attuativo dell' [art. 94 \(Disciplina afferente al personale medico e veterinario\) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, definito in data 23 gennaio 1997](#),

il giorno 14 aprile 1997, alle ore 11, ha avuto luogo, presso la sede dell'agenzia, l'incontro tra i componenti del comitato direttivo dell'A.R.A.N., di seguito specificati:

Prof. Carlo Dell'Aringa (firma)

Prof. Gian Candido De Martin

Avv. Guido Fantoni (firma)

Avv. Arturo Parisi (firma)

Prof. Gianfranco Rebora

e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali del comparto degli enti pubblici non economici:

Confederazioni:

CGIL (firma)

CISL (firma)

UIL (firma)

CIDA (firma)

CISAL (firma)

UGL (firma)

CONFEDIR (firma)

CONFSAL (firma)

RDB/CUB (firma)

USPPI (firma)

UNIONQUADRI (firma)

Organizzazioni di categoria:

CGIL/Funzione pubblica (firma)

CISL/Federpubblici/Dirigenti (firma)

UIL/DEP Dirigenti (firma)

CIDA/FENDEP (firma)

CISAL/FIALP (firma)

FLEPAR (firma)

per la stipula formale e conclusiva dell'accordo attuativo dell' [art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro](#).

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito accordo attuativo dell' [art. 94](#) (Disciplina afferente al personale medico e veterinario) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, Accordo che pertanto diviene pienamente efficace ed operativo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24 del giorno 14 aprile 1997.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ACCORDO RELATIVO AL PERSONALE MEDICO E VETERINARIO ATTUATIVO DELL'ART. 94 DEL CCNL 11 OTTOBRE 1996 RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA E SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI - Disciplina normativa relativa al quadriennio 1994-97 - Disciplina economica relativa al biennio 1994-95

Il presente Accordo, stipulato a norma dell' [art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici stipulato in data 11 ottobre 1996](#) , si configura come sezione speciale dello stesso contratto dedicata al personale medico degli enti del comparto.

L'Accordo prefigura, per i medici degli enti previdenziali e per gli altri medici e veterinari presenti negli enti del comparto, un nuovo assetto funzionale, da realizzarsi con lo strumento della contrattazione e nell'ambito delle risorse disponibili, sostanzialmente in accordo con quello risultante dalla normativa richiamata dal predetto art. 94. L'attribuzione delle posizioni di inquadramento rientra nell'ambito della competenza istituzionale e dell'autonomia organizzativa degli enti interessati, che a ciò provvederanno secondo i principi contenuti nella presente sezione, ferma restando in ogni caso la loro autonoma determinazione per la definizione del contenuto delle funzioni conferite in conformità dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive e specifiche realtà istituzionali e organizzative.

La disciplina che si realizzerà anche attraverso i provvedimenti di competenza degli enti, dovrà risultare funzionale alle possibili forme di mobilità anche intersettoriale del personale medico interessato.

L'utilizzo da parte degli enti della qualificazione di "dirigenza medica" in relazione alla normativa richiamata dal citato [art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) non assumerà in ogni caso significato di identificazione del personale medico interessato con il personale dirigente disciplinato dalla [sezione prima del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 ottobre 1996](#). Le predette qualifiche dirigenziali e le nuove posizioni del personale medico restano pertanto separate e distinte, così come separate e distinte restano le rispettive responsabilità e prerogative.

Così come per le altre categorie professionali cui è dedicata la [seconda Sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), le parti riconoscono con il presente Accordo la necessità che l'attività del personale medico, pure nell'ambito della riconosciuta autonomia tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono. Sotto questo profilo, pertanto, la dirigenza e i medici si raccorderanno ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e di priorità in modo da garantire quella piena sintonia che, già sottolineata nella premessa alla [sezione seconda del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), è di vitale importanza per la funzionalità delle strutture.

Gli obiettivi ed i contenuti dell' [art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222](#), sono realizzati con il presente contratto.

L'assetto funzionale prefigurato nella presente sezione speciale tende ad assicurare al personale medico degli enti del comparto, specie sotto il profilo della valenza della funzione, una sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi compreso in primo luogo quello del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di riferimento nazionali ed europei.

Parte Prima

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Contenuto dell'Accordo e periodi di riferimento

1. Con il presente Accordo si dà attuazione all' [art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici stipulato in data 11 ottobre 1996](#), d'ora in avanti richiamato come "Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97". Con esso viene definita la disciplina economica e normativa da applicarsi nei confronti del personale medico e veterinario di cui all'art. 94, commi [2](#) e [4](#), del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, d'ora in avanti richiamati rispettivamente come "medici previdenziali" e "altri medici e veterinari".
2. Le disposizioni del presente Accordo hanno lo stesso periodo di validità stabilito dal [Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) per la parte normativa e per quella economica.

Art. 2

Disciplina normativa

1. Al personale destinatario del presente Accordo integrativo si applicano, per la disciplina normativa, le disposizioni contenute nel [Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 - Parte seconda](#), per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo.

Art. 3

Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i medici previdenziali e gli altri medici e veterinari assicurano la propria presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di aggiornamento, di didattica e ricerca.

L'orario di lavoro dei medici previdenziali a tempo definito è stabilito in 28 ore e 30 minuti settimanali.

3. Per i medici della C.R.I., la presenza in particolari e dell'ente e/o del territorio deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di presenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Utilizzando le procedure di cui agli articoli [54](#) e [55](#) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, l'ente individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

4. Nello svolgimento dell'orario previsto per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività di aggiornamento nonché didattica e ricerca sulle materie di competenza istituzionale degli enti, ivi compresa la prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale riserva di ore non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze retribuite di cui dall' [art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#). Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali e organizzative dell'ente e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli altri medici e veterinari, fino alla data di operatività prevista per la realizzazione delle fasce funzionali di cui all' [art. 7](#), le ore di cui al presente comma sono ridotte a due, utilizzate con le medesime modalità e per le medesime finalità.

5. Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l'eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario.

Art. 4

Aggiornamento professionale, didattica e ricerca

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari sono assunti dagli enti come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate.

2. Gli enti definiscono annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione e aggiornamento dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari anche in relazione alle direttive impartite in materia dal Ministro per la funzione pubblica.

3. Gli enti nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali di cui all' [art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), realizzano iniziative di formazione e di aggiornamento professionale anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura di gestione e la capacità dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di attivare iniziative di innovazione e di miglioramento dei servizi sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dagli enti con i medici previdenziali e gli altri medici e veterinari interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere lo svolgimento di attività di ricerca, in base a programmi approvati dagli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale.

5. Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico, i medici previdenziali e gli altri medici e veterinari possono richiedere il comando finalizzato, per periodi di tempo

determinati, presso centri, istituti od altri organismi di ricerca nazionali od internazionali, che abbiano dato il loro assenso, secondo la disciplina stabilita dagli enti, sulla base delle normative richiamate dall' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#). Esso è autorizzato dagli enti, non può comunque superare 2 anni nel quinquennio e, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni relativi al rapporto di lavoro. Nel caso in cui il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, gli enti possono autorizzare il comando finalizzato stabilendo se ed in quale misura e per quale durata al medico previdenziale o altro medico e veterinario compete la retribuzione di cui agli articoli [13](#) e [17](#), con esclusione comunque delle quote retributive collegate all'effettiva presenza in servizio e della retribuzione di risultato.

6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai medici previdenziali e dagli altri medici e veterinari interessati nonché partecipazione a convegni, congressi o perfezionamenti o specializzazioni facoltativi, connessi con l'attività di servizio ed effettuate con l'utilizzo delle ore riservate all'aggiornamento dall' [art. 3](#) e dei permessi di cui all' [art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), senza oneri per gli enti. L'eventuale concorso alle spese da parte degli enti e, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.

7. La partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attività didattica di docenza si realizza nelle aree di applicazione definite da ciascun ente, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all' [art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) seguita, a richiesta, da incontro a norma dell' [art. 55 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro](#). Dette attività, previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascun ente, sono di norma riservate ai medici dell'ente medesimo, in base alle materie di rispettiva competenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

Titolo II Incarichi professionali

Art. 5 Attribuzione degli incarichi

1. Gli enti attribuiscono a ciascun medico previdenziale ed a ciascuno degli altri medici e veterinari gli incarichi di cui all' [art. 17](#) in relazione alle caratteristiche del proprio ordinamento e delle posizioni organizzative corrispondentemente individuate, con atto scritto e motivato.

2. Gli enti formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di cui al comma precedente. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all' [art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), seguita, su richiesta, da un incontro a norma dell' [art. 55 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro](#).

3. Nel conferimento degli incarichi di cui al comma 1, gli enti tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite dai medici previdenziali e dagli altri medici e veterinari in relazione sia alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi, sia alla qualifica già rivestita ovvero al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, lettere [A\)](#) e [B\)](#).

4. Gli incarichi relativi a funzioni ricomprese nella seconda fascia funzionale di cui all' [art. 7, comma 1](#), hanno durata quinquennale, danno titolo allo specifico trattamento economico di cui all' [art. 19](#) e sono rinnovabili. L'incarico conferito e il relativo trattamento economico complessivo, ivi compresi in particolare la retribuzione di posizione di cui all' [art. 7](#) e lo specifico trattamento di cui all' [art. 19](#), nonché le relative modalità di revoca, sono definiti con il contratto individuale di cui all' [art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), nel quale essi sono esplicitamente indicati.

5. I medici collocati nella seconda fascia funzionale di cui all' [art. 19](#) e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo possono, nel termine appositamente assegnato dall'ente di appartenenza, esercitare l'opzione per l'incarico quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

6. Il rinnovo e il mancato rinnovo degli incarichi di cui al precedente comma 4 sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale sulla base dell'esito della verifica sull'incarico espletato con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Gli enti definiscono il sistema e il meccanismo della verifica tenendo conto delle normative richiamate dall' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale. I medici previdenziali e gli altri medici e veterinari non confermati nell'incarico sono destinati ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico. Contestualmente viene reso indisponibile un incarico relativo a una funzione ricompresa nella prima fascia funzionale.

7. La revoca, in seguito all'accertamento dei risultati negativi dell'attività o dell'inosservanza delle direttive impartite, degli incarichi relativi a funzioni ricomprese nella prima fascia funzionale nonché di quelli relativi a funzioni ricomprese nella seconda fascia funzionale attribuiti a medici previdenziali e ad altri medici e veterinari che non abbiano esercitato l'opzione per l'incarico quinquennale rinnovabile, avviene con atto scritto e motivato dopo l'espletamento delle procedure di cui al successivo [art. 6](#).

Art. 6 **Valutazione**

1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai medici previdenziali e dagli altri medici e veterinari, in relazione allo svolgimento degli incarichi agli stessi affidati ai sensi dell' [art. 5](#), gli enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale.

2. Gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all' [art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), seguita, su richiesta, da un incontro a norma dell' [art. 55 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro](#).
3. Nella valutazione dei risultati conseguiti sarà comunque considerato l'operato dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute, tenendo conto delle eventuali risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
4. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del medico interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
5. L'esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale del medico interessato. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
6. L'esito negativo della valutazione può determinare, a seconda della gravità e dell'incarico rivestito:
 - a. l'affidamento di un incarico di valore economico inferiore;
 - b. la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno.
7. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l' [art. 77, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#).
8. Per effetto del collocamento a disposizione di cui al comma 6, lettera b), il posto corrispondente non potrà essere ricoperto con l'assunzione di altro personale.

Titolo III **Assetti e posizioni funzionali**

Art. 7 **Collocazione funzionale**

1. In attuazione del disposto dell' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), i medici previdenziali e gli altri medici e veterinari sono ricompresi in due fasce funzionali:
 - a. una prima fascia funzionale, corrispondente a funzioni di supporto e di collaborazione, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia e responsabilità, nella struttura di appartenenza, ovvero di coordinamento e/o di direzione di strutture di minore complessità, da attuarsi nel rispetto

degli obiettivi e delle priorità stabilite dalla dirigenza responsabile della tecnostruttura e delle direttive ricevute;

- b. una seconda fascia funzionale corrispondente ad incarichi apicali di coordinamento e organizzazione dell'attività sanitaria e/o di direzione della struttura complessa ad essa preposta, da attuarsi, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità di cui alla precedente lettera a), anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, necessarie per il corretto espletamento del servizio; la predetta fascia funzionale è configurabile unicamente presso gli enti in cui siano presenti in organico almeno quindici medici.

2. Gli enti previdenziali, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale, definiscono la collocazione dei propri medici - già appartenenti alle speciali "qualifiche del servizio medico-legale" introdotte con il [decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1988](#) - nelle fasce funzionali di cui al comma precedente, sulla base delle normative richiamate dall' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#). Gli enti stessi definiscono le specifiche funzioni da attribuire ai medici predetti, con riferimento alle tipologie di funzione indicate al comma 1, lettere a) e b) ed individuate secondo le specifiche realtà istituzionali e organizzative.

3. Per gli altri medici e veterinari, in sede di prima applicazione, gli enti, sulla base del disposto dell' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) e delle normative in esso richiamate, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, definiscono la collocazione nelle fasce funzionali, di cui al comma 1, sulla base dei seguenti requisiti e criteri, eventualmente integrati da requisiti e specializzazioni individuati dagli enti medesimi sulla base della normativa richiamata dal [predetto art. 94](#):

A. per la collocazione nella prima fascia funzionale:

1. medici e veterinari già appartenenti alla decima qualifica funzionale con meno di dieci anni di servizio comunque prestato nella qualifica medesima;
2. medici e veterinari già appartenenti alla decima qualifica funzionale con più di dieci anni di servizio comunque prestato nella qualifica medesima, non ricompresi nella seconda fascia funzionale;

B. per la collocazione nella seconda fascia funzionale:

1. medici e veterinari della decima qualifica funzionale con almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa in una delle seguenti situazioni:

- responsabilità, da almeno due anni, della gestione complessiva delle attività sanitarie e/o di direzione di struttura complessa ad esse preposta;
- svolgimento, sulla base di atto formale e da almeno due anni, di incarichi di coordinamento apicale di risorse professionali mediche o veterinarie.

Completata la riallocazione nelle fasce funzionali predette, si applica integralmente, nei confronti del personale di cui al presente comma, la normativa contenuta nel presente Accordo.

4. In sede di prima applicazione, i medici previdenziali e gli altri medici e veterinari collocati nella seconda fascia funzionale di cui al comma 1, lettera b), possono optare per l'incarico quinquennale di cui all' [art. 5, comma 4](#).

5. Gli enti individuano i requisiti di accesso alle due fasce funzionali e le specializzazioni necessarie - tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul reclutamento - sulla base delle normative richiamate dall' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#); queste ultime si applicano anche per quanto concerne i regimi di incompatibilità previsti da norme inderogabili di legge.

6. Il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico definirà la decorrenza della operatività delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Titolo IV **La libera professione**

Art. 8 **La libera professione intramuraria**

1. In applicazione delle normative richiamate dall' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ai medici previdenziali e agli altri medici e veterinari è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dei locali dell'ente, ove previsto e regolamentato dall'ente medesimo in relazione all'assetto istituzionale e organizzativo.

2. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria, che dovrà, secondo le caratteristiche di ciascun ente, rimanere nell'ambito della medicina legale, della medicina di lavoro e delle assicurazioni, nonché delle discipline specialistiche individuate dagli enti, con esclusione di qualsiasi finalità terapeutica, non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente e lo svolgimento deve essere organizzato, all'interno dell'orario di servizio, ma al di fuori del normale

orario di lavoro, in modo tale da garantire, comunque, l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da non interferire con la piena funzionalità dei servizi.

3. L'esercizio dell'attività libero professionale potrà svolgersi esclusivamente nelle forme e secondo le modalità, anche relative alla regolazione dei tariffari e delle eventuali quote spettanti alle amministrazioni, stabilite dagli enti, sulla base della rispettiva autonomia organizzativa, in relazione alle caratteristiche istituzionali e ordinamentali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge applicabili in materia.

Art. 9

Prestazioni di consulenza e consulti

1. Sulla base delle normative richiamate dall' [art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), ai medici previdenziali e agli altri medici e veterinari è consentita la prestazione di consulenze e consulti al di fuori dell'ente di appartenenza, nel pieno e integrale rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e alle condizioni da queste previste, secondo modalità stabilite dagli enti stessi, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, in relazione alle rispettive caratteristiche istituzionali e ordinamentali.

Parte Seconda

Titolo I

Trattamento economico

Art. 10

Il personale medico degli enti pubblici non economici: obiettivi della politica retributiva

1. Gli assetti retributivi previsti dagli articoli che seguono sono funzionali agli obiettivi prefigurati nella premessa al presente accordo e si collocano in una prospettiva di unificazione dei trattamenti economici del personale medico operante negli enti del comparto e di superamento anche graduale delle differenziazioni dei relativi trattamenti retributivi derivanti dalle diverse vicende contrattuali e legislative.

2. Le linee di ricomposizione di cui al comma precedente privilegiano i trattamenti fondamentali, collegando il progressivo adeguamento dei trattamenti accessori, in particolare quelli di risultato, a processi rispondenti in primo luogo a logiche di funzionalità ed efficienza degli enti, secondo le diverse e specifiche realtà.

3. Il principio ispiratore della normativa che segue è quello di evitare che le innovazioni nell'ambito del salario fondamentale e di quello accessorio collegate alla riclassificazione del personale medico abbiano effetto retrodatato rispetto alla relativa operatività, lasciando alle amministrazioni l'opportunità di impostare adeguatamente e per tempo la attuazione dei nuovi assetti retributivi.

4. Coerentemente con quanto risulta dai commi precedenti, il presente Accordo disegna normativamente i nuovi assetti retributivi e rimette al [contratto relativo al biennio 1996-97](#) la quantificazione ed allocazione delle relative risorse.

Art. 11 **Struttura della retribuzione**

1. La retribuzione del personale medico destinatario del presente Accordo si compone, a regime, delle seguenti voci:

1. stipendio tabellare;
2. indennità integrativa speciale;
3. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4. indennità di specificità medica;
5. compensi relativi alle condizioni di lavoro, nei casi previsti dal presente contratto;
6. retribuzione di posizione;
7. specifico trattamento economico di cui all' [art.19](#), ove attribuito;
8. retribuzione di risultato.

Art. 12 **Incrementi contrattuali**

1. Ai medici previdenziali restano attribuiti gli incrementi previsti dall'art. 94, comma 2, lettere [a\)](#) e [b\)](#) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, con le decorrenze ivi indicate, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, sino alla data del 30 novembre 1995.

2. Con effetto dal 1 dicembre 1995, sono attribuiti in via definitiva a pieno titolo di incremento dello stipendio tabellare i seguenti aumenti lordi mensili:

Primario medico legale t.p.	L. 305.000
Aiuto medico legale t.p.	L. 268.000
Assistente medico legale t.p.	L. 192.000
Primario medico legale t.d.	L. 209.000
Aiuto medico legale t.d.	L. 122.500
Assistente medico legale t.d.	L. 140.000

3. Ai medici previdenziali restano attribuiti, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione con riserva di riallocazione tra le voci del trattamento fondamentale e di quello accessorio con il [contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97](#), a decorrere dal 1 dicembre 1995, i seguenti importi lordi mensili per tredici mensilità:

Primario medico legale t.p.	L. 230.000
Aiuto medico legale t.p.	L. 169.000

Assistente medico legale t.p.	L. 162.000
Primario medico legale t.d.	L. 227.000
Aiuto medico legale t.d.	L. 240.500
Assistente medico legale t.d.	L. 160.000

4. Al personale medico e veterinario di cui all' [art. 94, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) gli incrementi corrisposti ai sensi dell' [art. 84 del predetto contratto](#) restano attribuiti in via transitoria ed a pieno titolo sino alla attuazione delle nuove collocazioni funzionali di cui all' [art. 7](#).

Art. 13 **Stipendio tabellare dei medici previdenziali**

1. In vista della ricollocazione del personale stesso nelle due fasce di cui all' [art. 7](#), che sarà realizzata compiutamente con il [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico](#), a decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, spettante ai medici previdenziali, previoconglobamento dell'elemento distinto della retribuzione nonchè degli importi indicati nel comma 2, è stabilito nelle seguenti misure:

a. Primario medico legale tempo pieno	L. 43.941.000
b. Aiuto medico legale t.p.	L. 32.978.000
c. Assistente medico legale t.p.	L. 27.643.000
d. Primario medico legale tempo definito	L. 30.268.000
e. Aiuto medico legale t.d.	L. 20.615.000
f. Assistente medico legale t.d.	L. 16.615.000

2. Gli importi di cui al comma 1 sono realizzati mediante gli ulteriori conglobamenti ovvero assegnazioni ad personam di seguito specificati:

- a. Primario medico legale tempo pieno: conglobamento di un importo pari al 32,6% dell'indennità di tempo pieno di cui all' [art. 110, comma 1, lettera A\), terzo alinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);
- b. Aiuto medico legale t.p.: conglobamento di un importo pari al 26,1% dell'indennità di tempo pieno di cui all' [art. 110, comma 1, lettera A\), secondo alinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);
- c. Assistente medico legale t.p.: conglobamento di un importo pari al 52,9% dell'indennità di tempo pieno di cui all' [art. 110, comma 1, lettera A\), primo alinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);
- d. Primario medico legale tempo definito: conglobamento dell'intero importo dell'indennità medico specialistica di cui all' [art. 110, comma 1, lettera B\), terzo alinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);

e. Assistente medico legale t.d.: l'importo dell'indennità medico specialistica di cui all' [art. 110, comma 1, lettera B\), primo alinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#).

3. Restano confermate le misure della indennità integrativa speciale previste per ciascuna delle posizioni indicate nei commi precedenti ed in particolare per quelle di aiuto m.l. a tempo pieno ed aiuto m.l. a tempo definito.

Art. 14

Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità

1. La riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità prevista per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari rispettivamente dall' [art. 94, comma 3](#), e dall' [art. 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) si realizza secondo le modalità stabilite dai commi che seguono.

2. Per i medici previdenziali, il valore complessivo in godimento della quota di retribuzione derivante dai pregressi aumenti biennali per classi e scatti, maturato sulle voci indicate dall' [art. 92, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987](#) in base alla pregressa normativa, comprensiva dei ratei di aumento biennale maturati alla data dell'11 ottobre 1996 di entrata in vigore del [Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale retribuzione individuale di anzianità resta attribuita al singolo medico sotto forma di assegno personale non riassorbibile nè rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza nonchè della 13 mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall' [art. 75 del predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro](#), la retribuzione individuale di anzianità dei medici cessati viene attribuita in parti uguali al Fondo per la retribuzione di posizione di cui al successivo [art. 16](#) ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo [art. 21](#) secondo modalità analoghe a quelle indicate dall' [art. 86, comma 4, di detto Contratto collettivo nazionale di lavoro](#).

3. Per gli altri medici e veterinari, gli enti interessati provvedono a distinguere le risorse accantonate secondo le modalità ed i criteri previsti dall' [art. 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#) derivanti da cessazioni di personale medico, al fine di farle confluire, in parti uguali, al Fondo per la retribuzione di posizione di cui al successivo [art. 16](#) ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo [art. 21](#), con effetto dalla data della relativa attivazione.

Art. 15

La retribuzione accessoria del personale medico

1. Le componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi previsti al successivo comma 2, annualmente precostituiti presso ciascun ente. La somma delle erogazioni non può eccedere dette disponibilità.

2. Con il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico sarà disciplinata la costituzione dei seguenti Fondi, che verranno resi operativi a valere sulle risorse e con le decorrenze ivi definite:

- A. Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica, preordinato al finanziamento della retribuzione di posizione di cui all' [art. 17](#), delle indennità di specificità medica di cui all' [art. 18](#), nonché dello specifico trattamento per il personale medico di seconda fascia con incarico quinquennale di cui all' [art. 19](#);
- B. Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro, preordinato al finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e dei turni, nei casi previsti all' [art. 20](#);
- C. Fondo per la retribuzione di risultato, preordinato al finanziamento dei trattamenti di cui all' [art. 21](#), connessi ai risultati qualitativi e quantitativi espressi dal personale medico.

3. Le norme che regolano i vigenti istituti relativi alle quote accessorie della retribuzione continuano a produrre i loro effetti sino alla data di decorrenza della operatività dei nuovi istituti economici previsti dal presente Accordo, secondo la disciplina che sarà al riguardo stabilita nell'ambito del [contratto relativo al biennio economico 1996-97](#).

4. La contrattazione relativa al [biennio economico 1996-97](#) definirà le modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse contrattualmente assegnate alla retribuzione accessoria nelle sue varie articolazioni.

5. I criteri per la gestione della retribuzione accessoria sono disciplinati dagli articoli che seguono.

Art. 16

Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica e relativo finanziamento

1. La costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica è disciplinata dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico. Il relativo finanziamento è assicurato mediante l'utilizzo:

- a. degli incrementi che saranno all'uopo stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale a partire dalla fase negoziale relativa al [biennio economico 1996-97](#); tali incrementi potranno essere stabiliti, nell'ambito delle risorse disponibili, in misura differenziata a favore degli enti non

- destinatari della [legge 9 marzo 1989, n. 88](#), al fine di avviare un graduale processo di armonizzazione di istituti, di obiettivi e di risorse;
- b. delle disponibilità annualmente derivanti, secondo quanto previsto dall' [art. 14](#), dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità;
 - c. delle ulteriori disponibilità derivanti dall'utilizzo della facoltà prevista dall' [art. 20, comma 4](#);
 - d. per i medici previdenziali, di una quota, che verrà stabilita dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, dell'ammontare delle risorse stanziato nell'anno base di riferimento del secondo biennio economico per il finanziamento della retribuzione accessoria a qualunque titolo attribuita, ivi comprese le indennità previste dalla normativa richiamata dall' [art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), con l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turni e dell'indennità di bilinguismo, nonché delle quote di retribuzione accessoria avente carattere fisso e ricorrente che vengano eventualmente utilizzate in sede di formazione della nuova retribuzione tabellare ai sensi di quanto verrà disposto dal [contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97](#);
 - e. per gli altri medici e veterinari, di una quota, che verrà stabilita dal [contratto collettivo relativo al secondo biennio economico](#), dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 89, comma 1, lettere [a\)](#) e [c\)](#), del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 spettanti per l'anno base di riferimento del secondo biennio economico relativamente allo stesso personale.

Art. 17

Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni

1. Ciascun ente, all'interno delle fasce funzionali di cui all' [art. 7, comma 1](#), provvede a graduare le funzioni del personale medico, determinando per ciascuna di esse il relativo trattamento economico di posizione. Tale graduazione sarà effettuata sulla base dei seguenti fattori:

- complessità dell'incarico e / o della struttura eventualmente diretta in relazione alla sua articolazione interna;
- grado di autonomia in relazione anche ad eventuale funzione o struttura sovraordinata;
- entità delle risorse umane e tecnico - strumentali affidate;
- svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, verifica e vigilanza;
- grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
- affidamento, in rapporto all'incarico, di attività di ricerca, aggiornamento e formazione in rapporto alle specifiche esigenze dell'ente;
- ampiezza del bacino di utenza e tipologia della domanda di servizi;
- valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'ente.

2. Della graduazione delle funzioni di cui al comma precedente è data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali di cui all' [art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#), seguita, su richiesta, da un incontro a norma dell' [art. 55 del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro](#).
3. Con il [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico](#) sono definiti i valori minimi e massimi per ciascuna tipologia di funzione.
4. Nei confronti dei medici previdenziali ai quali sia stata o debba essere applicata la riduzione della indennità di tempo pieno in relazione a quanto previsto dall' [art. 4 della legge n. 724 / 1994](#), il [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico](#) dovrà prevedere la riduzione per lo stesso valore della retribuzione di posizione attribuita in relazione alle funzioni.
5. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva esprime la remunerazione individuale spettante in relazione alle diverse tipologie di incarichi risultanti dalla graduazione delle funzioni di cui al comma 1.
6. La componente fissa della retribuzione di posizione compete per tredici mensilità e continua ad essere corrisposta nella misura in atto goduta anche in caso di trasferimento ad altro ente nonchè nei casi previsti dall'art. 6, comma 6, lett. [a\)](#) e [b\)](#) e dall' [art. 5, comma 6](#).
7. La componente variabile della retribuzione di posizione è determinata in diretta correlazione con il peso dell'incarico attribuito e della classificazione operata a norma del comma 1.
8. La retribuzione di posizione di cui al presente articolo è utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, secondo le normative applicabili negli enti di appartenenza.

Art. 18

Indennità di specificità medica

1. La peculiarità delle funzioni svolte dai medici nell'ambito degli enti pubblici non economici è compensata con la attribuzione di una indennità fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata "Indennità di specificità medica".
2. Il [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico](#) definirà, anche in rapporto alla gradualità di cui all' [art. 10, comma 1](#), l'ammontare di detta indennità distintamente per i medici previdenziali, per gli altri medici e per i veterinari, nonchè la decorrenza della relativa operatività.

Art. 19

Specifico trattamento economico per il personale medico della seconda fascia con incarico quinquennale

1. Ai medici collocati nella seconda fascia funzionale di cui all' [art. 7](#), fatta eccezione per il personale che non ha esercitato l'opzione di cui all' [art. 7, comma 4](#), compete, oltre alla retribuzione di posizione di cui all' [art. 17](#), uno specifico trattamento economico che è ricompreso, per i medici previdenziali, tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione che sarà stabilito secondo quanto disposto dal citato [art. 17, comma 3](#). Per gli altri medici e veterinari, il [contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97](#), definirà il valore economico specifico del presente istituto.

2. La definizione dello specifico trattamento di cui al comma 1 è effettuata con le modalità indicate all' [art. 5, comma 4](#), del presente Accordo.

3. Gli enti promuovono, nei confronti dei medici della seconda fascia che non abbiano esercitato l'opzione di cui all' [art. 5, comma 5](#), un'adeguata informazione in ordine allo specifico trattamento economico attribuibile ai sensi del comma 1, allo scopo di favorire le opzioni per il rapporto ad incarico quinquennale in conformità a quanto previsto dal predetto [art. 5, comma 5](#).

Art. 20

Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro

1. La costituzione del Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro è disciplinata dal [contratto relativo al secondo biennio economico](#). Il relativo finanziamento è assicurato mediante:

- a. per i medici previdenziali, dei compensi per lavoro straordinario e turni, dell'indennità di bilinguismo, nell'importo complessivamente spettante nell'anno base di riferimento del secondo biennio economico;
- b. per gli altri medici e veterinari, di una quota, che verrà stabilita dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, dell'ammontare delle risorse assunte a base dall' [art. 16, comma 1, lett. e](#)).

2. A carico del fondo sono poste:

- le erogazioni a titolo di compensi per lavoro straordinario eventualmente necessario in relazione ad eccezionali e non ricorrenti esigenze organizzative degli enti, ovvero ad esigenze di carattere strutturale degli enti stessi oggettivamente non fronteggiabili mediante il solo ricorso all'orario ordinario;
- le erogazioni per indennità di turno nei confronti del personale medico dipendente dagli enti per i quali l'attività di servizio del personale stesso si svolge ordinariamente 24 ore su 24;
- il pagamento delle indennità di bilinguismo.

3. Le erogazioni di cui al precedente comma 2, primo e secondo alinea, non sono normalmente compatibili con il trattamento riservato al personale medico

collocato nella seconda fascia funzionale, definito economicamente in relazione alle peculiari responsabilità di tali figure mediche anche mediante l'assorbimento delle pregresse risorse destinate agli istituti previsti dallo stesso comma 2.

4. L'amministrazione ha facoltà di destinare in via definitiva una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1 al fondo per la retribuzione di posizione di cui all' [art. 16](#), in relazione alla formale previsione su base pluriennale, di un minore fabbisogno di risorse finanziarie da destinare al lavoro straordinario.

5. La corresponsione dei compensi per la partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attività didattica resta regolata dalla disciplina vigente nell'ambito di ciascun ente.

Art. 21

Fondo per la retribuzione di risultato e relativo finanziamento

1. La costituzione del Fondo per la retribuzione di risultato è disciplinata dal [contratto relativo al secondo biennio economico](#). Il relativo finanziamento è assicurato mediante l'utilizzo:

- a. delle disponibilità annualmente derivanti, secondo quanto previsto dall' [art. 14](#), dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità;
- b. degli importi che verranno stabiliti in sede di contratto [collettivo relativo al biennio economico 1996-97](#), a valere sulle risorse disponibili.

2. Le disponibilità del fondo per la retribuzione di risultato sono utilizzate per la attribuzione al personale medico di compensi correlati al grado di realizzazione di obiettivi predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e programmi di attività interessanti l'area medica nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata a norma dell' [art. 57, comma 1, lettera f\) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#).

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, individuata in sede di [contrattazione collettiva relativa al secondo biennio economico](#), è utilizzata per corrispondere ad un numero di medici non superiore al 7% del personale medico in servizio presso ciascun ente un premio per la qualità della prestazione individuale sulla base dei seguenti fattori:

- capacità di programmare le attività sanitarie e di gestire flessibilmente le esigenze del servizio, secondo le diverse connotazioni che il servizio stesso assume nell'ambito di ciascun ente;
- capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;

- capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;
- capacità di assolvere compiti inerenti ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
- qualità dell'apporto personale specifico;
- contributo all'integrazione tra le diverse aree di attività e adattamento ai contesti operativi.

4. Per gli enti destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88 restano fermi gli obiettivi indicati dall' [art. 18 della legge stessa](#) e i relativi criteri di finanziamento e di funzionamento.

Art. 22 Norma finale

1. Per gli istituti normativi, senza rilevanza economica, che risultassero non disciplinati in tutto od in parte dal presente contratto, si farà riferimento agli analoghi istituti previsti dalle normative richiamate dall' [art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97](#).

Art. 23 Disapplicazioni

1. A norma dell' [art. 72, comma 1, del decreto n. 29](#), dalla data di cui all' [art. 1, comma 2, del presente Accordo](#) sono inapplicabili nei confronti del personale medico destinatario del medesimo, in aggiunta alle norme già disapplicate con l' [art. 96 del C.C.N.L. 1994/1997](#), tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente Accordo, in relazione ai soggetti e alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare le seguenti disposizioni, nonché quelle precedenti da queste ultime modificate.

Medici previdenziali:

- [art. 3](#) (orario di lavoro): [art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979](#); [art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987](#); [art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);
- [art. 4](#) (aggiornamento professionale, didattica e ricerca): [art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987](#); [art. 134, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);
- [art. 8](#) (libera professione intramuraria): artt. da [85](#) a [90](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987; [art. 134, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);
- [art. 9](#) (prestazioni di consulenza e consulti): [art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987](#);
- artt. [10](#) e seguenti (trattamento economico): artt. [52](#), [53](#), [54](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987; artt. [108](#), [109](#), [110](#), [111](#), [112](#),

[113](#), [114](#), [116](#), del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990: le risorse da essi previste confluiscono, al pari di quelle previste dall' [art. 117 del predetto decreto del Presidente della Repubblica](#), nei Fondi che le assorbono e vengono utilizzate per erogazioni ad altro titolo.

Altri medici e veterinari:

- [art. 3](#) (orario di lavoro): [art. 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 267/1987](#);
- [art. 7](#) (collocazione funzionale): art. 14, commi [12](#), [13](#), [14](#), [15](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990;
- artt. [10](#) e seguenti (trattamento economico): [art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990](#).

2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, approvati contestualmente al presente accordo, con validità per l'intera area separata di contrattazione, sono altresì inapplicabili gli artt. [3](#) e [4](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 e, ove applicati, gli artt. [73](#) e [74](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.

3. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale delle intervenute disapplicazioni ed inviano per conoscenza all'agenzia l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente Accordo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a portare a compimento nella prossima tornata contrattuale, nell'ambito delle risorse disponibili, il processo di perequazione economica dei medici e veterinari non previdenziali con quelli previdenziali, processo già avviato con il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordemente rilevano che la lett. e. del comma 2 dell'art. 13 del testo concordato in data 23 gennaio 1997, che di seguito si trascrive

"e. Aiuto medico legale t.d.: l'importo dell'indennità medico specialistica di cui all' [art. 110, comma 1, lett. B\), secondo alinea, decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990](#);"

è frutto di un mero errore materiale e pertanto va espunta dal testo definitivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente Accordo saranno corretti, a cura dell'Aran, previa informazione alle OO.SS firmatarie.

